

Contraddittorio preventivo, avvio nel caos delle regole

Tributi

Non sono definiti gli atti inclusi nell'obbligo mentre corrono i termini di decadenza

Pasquale Mirto

L'atto di indirizzo del 29 febbraio del viceministro delle Finanze ha mandato in subbuglio i Comuni, circa la vigenza dell'obbligo del contraddittorio preventivo nell'ambito dei tributi comunali.

Va subito premesso che l'atto di indirizzo è stato emanato in attuazione dell'articolo 10-septies, legge 212/2000, il quale al comma 3 prevede, «su proposta dell'Amministrazione finanziaria», l'adozione di atti di indirizzo interpretativi.

Si tratta quindi di atto che non riguarda i Comuni.

Va anche premesso che il Dlgs 219/2023, di riforma dello Statuto, è entrato in vigore il 18 gennaio, e non c'è alcuna norma che disponga una diversa decorrenza o rinvio ad altro provvedimento.

Né dalla normativa si possono trarre conclusioni univoche circa una diversa decorrenza del contraddittorio, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, che dovrà elencare gli atti automatizzati, sostanzialmente auto-

matizzati o di pronta liquidazione, esclusi dal diritto al contraddittorio.

Né, inoltre, può essere d'aiuto il Dlgs 13/2024, che ha diversamente formulato il diritto al contraddittorio già previsto dalla normativa sull'accertamento con adesione (Dlgs 218/1997), per adattarlo ai principi dettati dallo Statuto, mantenendo comunque differenze sostanziali, come la previsione della cosiddetta «prova di resistenza», ovvero la previsione che l'atto sia annullabile per la mancata attivazione del contraddittorio, solo se il contribuente in sede contenziosa dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere e che avrebbero portato ad una diversa quantificazione della pretesa erariale. Questa possibilità non è contemplata nello Statuto riformato, e la violazione delle norme sul contraddittorio comporta di per sé un'autonoma causa di annullabilità dell'atto (articolo 7-bis, legge 212/2000). Pertanto, nessuna indicazione interpretativa può essere desunta dal Dlgs 13/2024, senza considerare che il provvedimento è entrato in vigore, per la parte qui d'interesse, il 22 febbraio, quindi oltre un mese dopo il Dlgs 219/2023, che ha riformato lo Statuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+ENTI LOCALI

La versione integrale

dell'articolo su:

[ntplusentilocaliedilizia](https://www.ntplusentilocaliedilizia.it)

[.ilssole24ore.com](https://www.ilssole24ore.com)